



Luogo di emissione: Ancona	Numero: 71/ARS Data: 25/10/2018	Pag. <b>1</b>
-------------------------------	------------------------------------	------------------

**DECRETO DEL DIRETTORE  
DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA  
N. 71/ARS DEL 25/10/2018**

**Oggetto: Concorso pubblico straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art. 11 D.L. 1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012) - Assegnazione sedi in seguito al primo interpello.**

**IL DIRETTORE  
DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i. ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 19 del 1/08/2005 "Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – norme in materia di organizzazione e di personale della Regione";

**- D E C R E T A -**

1. di assegnare ai candidati vincitori che hanno accettato la sede proposta in seguito al primo interpello, elencati nell'Allegato A al presente decreto, le sedi farmaceutiche dagli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall'art. 13 del bando;
2. di sospendere, ai sensi all'art. 21 quater della L. 241/1990, il procedimento di assegnazione delle sedi farmaceutiche, elencate nell' Allegato B al presente decreto sino all'esito della decisione sull'istanza cautelare formulata con atto di motivi aggiunti al ricorso pendente avanti il Tar Marche R.G. 811/2014, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio;
3. di escludere dalla graduatoria, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, le candidature indicate nell' Allegato C, per mancata risposta all'interpello o alla procedura di accettazione o per espressa rinuncia della sede proposta attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma ministeriale;
4. che, con riferimento alle sedi farmaceutiche istituite con provvedimenti avverso i quali sono stati proposti ricorsi giurisdizionali riportate nell'Allegato A al presente decreto, esse sono assegnate ai candidati che le hanno accettate, sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito dei relativi giudizi pendenti;
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 12 del bando, in caso di partecipazione in forma associata l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati si applica a tutti gli altri componenti dell'associazione medesima;




Luogo di emissione:	Numero: 71/ARS	Pag. <b>2</b>
Ancona	Data: 25/10/2018	

6. di informare i farmacisti assegnatari, che hanno partecipato al concorso tutti in forma associata, che l'autorizzazione per la sede farmaceutica vinta, viene rilasciata unica pro indiviso, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia;
7. di informare, inoltre, i farmacisti assegnatari che:
  - l'art. 8 della legge 362/1991 (*Gestione societaria: incompatibilità*) stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacie è incompatibile, tra l'altro, con la posizione di titolare di altra farmacia;
  - l'assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dell'assegnazione stessa, a:
    - non cedere o trasferire ad altri l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;
    - non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
8. di dare atto che le eventuali rinunce successive al presente provvedimento di assegnazione effettuate da un solo co-titolare comportano la decadenza dell'autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;
9. di informare, altresì, i farmacisti assegnatari che, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11 comma 7 del DL 1/2012, dovrà essere costituita una società di persone optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L.362/91, come novellato dalla L. 124/2017, e che la società potrà essere costituita esclusivamente tra gli stessi vincitori in forma associata;
10. di disporre che:
  - i farmacisti assegnatari devono procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro i termini di sei mesi dalla data pubblicazione sul B.U.R.M. del presente decreto, fatte salve oggettive esigenze di proroga che devono essere debitamente documentate. Il suddetto termine, stabilito nel bando (art. 11), vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi *sub iudice*;
  - il provvedimento di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il presente atto, è disposto dall'ASUR competente per territorio, ai sensi dell'art. 3 delle L.R. 4/2015;
11. di informare i farmacisti assegnatari che il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dall'ASUR al momento della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità;
12. di avvisare i farmacisti assegnatari che in qualunque momento successivo all'assegnazione della sede emerge il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo ad un assegnatario, l'assegnatario stesso – e i co-assegnatari – decadono dall'assegnazione della sede farmaceutica data con il



presente provvedimento;

13. di notificare il presente atto agli assegnatari delle sedi farmaceutiche indicati nell'Allegato A tramite PEC;
14. di notificare, tramite PEC, la sospensione del procedimento di assegnazione disposto al punto 2) del presente atto ai soggetti individuati nell'Allegato B;
15. di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al modulo di cui all'Allegato E, che dovrà essere trasmessa via PEC alla P.F. Assistenza Farmaceutica della Regione Marche;
16. di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, i Comuni in cui sono ubicate le sedi assegnate e l'ASUR Marche circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura delle farmacie. Affinchè la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, l'ASUR dovrà comunicare alla Regione Marche:
  - l'eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di sei mesi (fatte salve le proroghe motivate);
  - l'eventuale provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia;
17. di riepilogare nell'Allegato D del presente atto lo stato di assegnazione delle 62 sedi farmaceutiche oggetto del primo interpello;
18. di impegnare i Comuni in cui sono ubicate le sedi non assegnate con il presente atto e che alla ricognizione del 05/04/2018 prot. n. 3065/ARS, risultavano ancora *sub judice*, a comunicare tempestivamente alla Regione Marche l'esito dei giudizi pendenti, nonché al fine di acquisire le informazioni aggiornate sulle sedi disponibili per il primo interpello;
19. di ritenere il presente atto validamente notificato ai candidati esclusi dalla procedura concorsuale indicati nell'Allegato C, con la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
20. di stabilire che l'Allegato A, avente per oggetto "*Assegnatari di sedi farmaceutiche in seguito al primo interpello*", l'Allegato B avente per oggetto "*Assegnatari di sedi farmaceutiche – sospensione procedimento di assegnazione*", l'Allegato C avente per oggetto "*Candidature escluse dal concorso per mancata risposta all'interpello, per mancata partecipazione alla procedura di accettazione o per espresso rifiuto della sede proposta-primo interpello*", l'Allegato D avente per oggetto "*Stato di assegnazione delle 62 sedi farmaceutiche oggetto del primo interpello*" e l'Allegato E avente per oggetto "*Modulo di accettazione della sede assegnata*", fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
21. di prevedere un secondo interpello per le sedi non assegnate con il primo interpello, quelle non aperte entro il termine di sei mesi (fatte salve le proroghe motivate), nonché per le sedi farmaceutiche che entro la data di avvio del procedimento amministrativo del secondo interpello si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari, come indicato all'art. 11 lettera d) del bando di concorso;



**REGIONE MARCHE**

Agenzia Regionale Sanitaria

Luogo di emissione:	Numero: 71/ARS	Pag. <b>4</b>
Ancona	Data: 25/10/2018	

22. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta che dal presente decreto non derivano né potranno derivare direttamente oneri aggiuntivi a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Il Direttore dell'ARS  
Dott. Rodolfo Pasquini

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -****Normativa di riferimento**

- ✓ R.D. 27.07.1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- ✓ Legge 2 aprile 1968, n. 475 – norme concernenti il servizio farmaceutico;
- ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- ✓ Legge 08/11/1991 n.362 e s.m.i (norme di riordino del settore farmaceutico);
- ✓ DPCM 298/1994 recante *“Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico”*;
- ✓ Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- ✓ Art 53, comma 5, DPR 445/2000 recante *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*, Art. 71 (L-R) Modalità dei controlli;
- ✓ Art. 11 D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012 n. 27 di seguito indicato come *“Art. 11”* recante: *“Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”* come modificato dall’art 7, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in L. 27 febbraio 2017, n. 19 e dall’art.1 comma 163, della L. 4 agosto 2017, n. 124;
- ✓ Art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con L. 7 agosto 2012, n. 135;
- ✓ DGR n. 1794 del 28 dicembre 2012 *“Bando di concorso straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche, in applicazione dell’art. 11 del D. L. n. 1/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24.03.2012 e s.m.i.”*;
- ✓ L.R. n. 37/2012 art. 22 Concorso straordinario per sedi farmaceutiche;
- ✓ DGR n. 1626 del 16 dicembre 2013: *“Nomina della Commissione esaminatrice del concorso straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche”*;
- ✓ Decreto Direttore ARS n. 24 del 13 giugno 2013 *“DGRM n. 1794 del 28 dicembre 2012 – Bando di concorso straordinario per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche – Ammissione candidati”*;
- ✓ DGR n. 1626 del 2 dicembre 2013 *“Nomina Commissione esaminatrice del concorso straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche nella Regione Marche”*;



Luogo di emissione:	Numero: 71/ARS	Pag. <b>6</b>
Ancona	Data: 25/10/2018	

- ✓ L.R. n. 4 del 16.02.2015 *“Nuove norme in materia di servizio farmaceutico”*;
- ✓ Decreto Direttore ARS n. 100 del 03.08.2015 *“Approvazione graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario, per titoli per assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all’art. 11 del DL n. 1/2012 convertito con modificazioni in L. 27/2012”*;
- ✓ Decreto Direttore ARS n. 46 del 21.04.2016 *“Aggiornamento graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario, per titoli per assegnazione sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all’art. 11 del DL n. 1/2012 convertito con modificazioni in L. 27/2012”*;
- ✓ Legge 04.08.2017 n. 124 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;
- ✓ Parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 3 gennaio 2018 n. 69;
- ✓ Sentenza n. 1135 del 23.02.2018 del Consiglio di Stato – punteggio farmacisti rurali;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 8/ASF del 17/04/2018, pubblicata sul B.U.R. della Regione Marche Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 03/05/2018, avente per oggetto: *“Aggiornamento n. 2 alla graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario per titoli per assegnazione sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all’art. 11 DL n. 1/2012.*

### **Motivazioni ed esito dell’istruttoria**

L’art. 11 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito con modificazioni in Legge 24.03.2012 n. 27 ha apportato modifiche ed integrazioni alla precedente L. 475/1968 recante *“Norme concernenti il servizio farmaceutico”*, disponendo nuove norme in materia sanitaria volte al potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e all’accesso alla titolarità delle farmacie.

In particolare la legge sopra richiamata ha disposto che *“il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti”* anziché una ogni 5.000 nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni.

I Comuni, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 D.L. 1/2012, hanno individuato le nuove sedi farmaceutiche; inoltre, la Regione Marche con DGR 906 del 18.06.2012 ha proceduto, ai sensi del comma 9 dell’art. 11, all’individuazione di una nuova sede farmaceutica nell’ambito del Comune di Tolentino, stante l’inerzia dell’Amministrazione comunale protrattasi oltre i termini di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con L. 7 agosto 2012, n. 135, al fine di rendere uniformi e trasparenti sull’intero territorio nazionale le modalità di espletamento delle procedure concorsuali e di agevolare la tempestiva diffusione delle informazioni, la massima condivisione degli esiti e la maggior snellezza nell’incrocio dei controlli, è stata prevista e realizzata dal Ministero della Salute con l’accordo del tavolo tecnico interregionale della farmaceutica, una piattaforma tecnologica ed applicativa unica da mettere a disposizione delle Regioni per lo svolgimento delle procedure relative al concorso straordinario per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all’Art. 11. La piattaforma tecnologica permette l’inserimento dei dati ed il protocollo delle candidature, ai sensi dell’art. 53, comma 5, DPR 445/2000, accessibile dagli operatori accreditati delle Regioni e dagli aspiranti candidati attraverso il sito [www.concorsofarmacie.sanita.it](http://www.concorsofarmacie.sanita.it).

La Regione Marche, con L.R. n. 10/1999, aveva demandato le funzioni di istituzione delle sedi



Luogo di emissione:	Numero: 71/ARS	Pag. <b>7</b>
Ancona	Data: 25/10/2018	

farmaceutiche e la gestione dei relativi concorsi, nonché l'assegnazione delle sedi stesse alle Province. Il comma 3 dell'Art. 11 riserva invece alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, la competenza delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, mediante l'emissione e l'espletamento di un concorso straordinario per soli titoli.

Di conseguenza, la Regione Marche ha recepito le disposizioni nazionali con L.R. n. 37/2012 e all'art. 22 ha stabilito che *"il concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, è indetto dall'Agenzia regionale sanitaria (ARS), strumento operativo del Dipartimento regionale per la salute e per i servizi sociali ai sensi dell'art. 4 della L.R. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale). L'Ars effettua, altresì, l'ammissione dei candidati e svolge le procedure concorsuali indicate al comma 6."*

Quindi, la Regione Marche, in ottemperanza alla succitata L.R. 37/2012 ed alle disposizioni di cui all'Art. 11, con DGR 1794/2012, ha approvato il bando di concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio.

Con successivo decreto dirigenziale n. 24/ARS del 13 giugno 2013 avente per oggetto: *"DGRM n. 1794 del 28 dicembre 2012 – Bando di concorso straordinario per l'assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche – Ammissione candidati"* si è provveduto per il proseguo delle procedure concorsuali.

Quindi, la Regione Marche con DGR n. 1626 del 16.12.2013 ha nominato la Commissione esaminatrice del concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche, successivamente modificata con DGR n. 40 del 31.01.2017.

Espletate tutte le procedure concorsuali ed accertata la regolarità delle stesse, con decreto dirigenziale n. 100/ARS del 03/08/2015, è stata approvata la graduatoria delle candidature al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche, per un totale di 2.063 candidati corrispondenti a 1.208 domande.

Conseguentemente, a causa dell'eliminazione del punteggio assegnato alla candidatura 000816-14/02/2013-110, si è reso necessario provvedere all'aggiornamento della graduatoria approvata con il Decreto dirigenziale n. 100/ARS del 03/08/2015.

L'aggiornamento alla graduatoria è stato approvato con Decreto del direttore dell'ARS n. 46 del 21.04.2016 avente per oggetto: *"Aggiornamento graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario, per titoli per assegnazione sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all'art. 11 del DL n. 1/2012 convertito con modificazioni in L. 27/2012"*, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi contemplati dall'art. 13 del bando.

Ai fini dell'assegnazione, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha chiarito, con nota prot. n. 2385 del 02.04.2015, che il candidato vincitore (ivi compresi quelli che hanno partecipato per la gestione in forma associata) in due Regioni può divenire titolare di una sola farmacia e deve, pertanto, scegliere in quale Regione accettare la sede assegnata.

Inoltre, è stato specificato dal Ministero della Salute che la possibilità di divenire titolare di due sedi farmaceutiche appare chiaramente in contrasto con la vigente normativa in tema di titolarità di farmacie, posto che l'art. 112 del R.D. 1265/1934 dispone che è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona.

Risulta, quindi, che il vincitore del concorso in due diverse Regioni deve scegliere di quale sede farmaceutica intende divenire titolare.

Il richiamato art. 11, comma 7, del D.L. 1/2012 ha previsto che *"ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti"* e che *"ove i candidati che concorrono per la gestione associata"*



*risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni (n.d.r. termine ridotto a tre anni, per effetto dell'art. 1, comma 163, della legge 124/2017), fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità".*

La FOFI con circolare FOFI n. 100 del 05/09/2017 ha precisato che: *"Con riferimento ai vincitori in forma associata, lavoratori pubblici o privati, si segna la che l'art. 8 della L. 362/1991, di recente modificato dalla L. 124/2017, stabilisce che la partecipazione alle società titolari di farmacia è incompatibile:*

- 1. con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica;*
- 2. con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;*
- 3. con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.*

*Pertanto prevedendo la norma un'incompatibilità con la partecipazione alle suddette società, può desumersi che tale incompatibilità sorga al momento della costituzione della stessa società".*

Il parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 3 gennaio 2018 n. 69, reso su richiesta dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, in merito al concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, per il vincolo della gestione societaria e sul relativo regime di incompatibilità ha precisato che:

- nel caso dei partecipanti in associazione, l'autorizzazione vinta viene rilasciata unica pro indiviso e ad essa viene applicata la regola che la stessa è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona, per ciò intendendosi anche la persona "fisica" formata in modo plurimo, cioè in associazione, e che quindi ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, e ciò per tre anni;
- che l'obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell'autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per 3 anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia nella sede vinta.

Avverso tale graduatoria e provvedimenti connessi sono stati presentati, con istanza di sospensione cautelare, diversi ricorsi al TAR Marche, al Consiglio di Stato e al Presidente della Repubblica.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1135/2018, si è espresso stabilendo che: *"la maggiorazione di punteggio relativa ai farmacisti rurali, prevista dalla legge 221/1968, esporrebbe il nostro sistema regolatorio a dubbi di compatibilità comunitaria nella misura in cui l'attribuzione per intero della maggiorazione per ruralità si risolvesse in un vantaggio competitivo eccessivo in favore dei cittadini residenti (i soli, tendenzialmente, ad aver potuto maturare il requisito della ruralità) ed in una discriminazione dissimulata in danno dei non residenti, che potrebbe in definitiva rendere eccessivamente gravoso il diritto di stabilimento (art. 49 TFUE) di cittadini provenienti da altri Paesi membri dell'Unione europea, che volessero accedere in Italia all'esercizio dell'attività farmaceutica (cfr., in un caso analogo, Corte UE 1° giugno 2010 in cause C 570/07 e 571/07). Ne consegue che anche una lettura interpretativa comunitariamente orientata delle disposizioni normative dinanzi citate suggerisce di aderire alla soluzione del cumulo temperato della maggiorazione per ruralità, da*



*riconoscere cioè pur sempre nel rispetto del tetto massimo insuperabile dei 35 punti attribuibili complessivamente dai commissari per i titoli professionali posseduti da ciascun concorrente”.*

Conseguentemente, onde ottemperare alla sentenze, nonché alla luce della sopracitata sentenza n. 1135 del 23.02.2018, relativa alla maggiorazione del punteggio al farmacista rurale e visto l'esito del ricorso amministrativo definito con il parere sopra citato, la Commissione si è nuovamente riunita in data 27 marzo 2018, approvando un secondo aggiornamento della graduatoria, stabilita con Decreto Dirigenziale n. 8/ASF del 17/04/2018, pubblicato sul B.U.R. della Regione Marche Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 03/05/2018, avente per oggetto: *“Aggiornamento n. 2 alla graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario per titoli per assegnazione sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all'art. 11 DL n. 1/2012 convertito con modificazioni in Legge 27/2012”.*

Quindi, come convenuto con il Ministero della Salute, si è proceduto come di seguito indicato:

- I. l'interpello delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, che si è svolto con modalità web, tramite la Piattaforma tecnologica ed applicativa unica realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 01/07/2018 alle ore 18:00 del 06/07/2018 e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell'accettazione, è stato utilizzato il protocollo generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 53, comma5, del D.P.R. 445/2000;
- II. le sedi disponibili per il primo interpello sono state n. 62;
- III. la procedura di interpello ha conseguentemente interessato i farmacisti che si sono collocati nelle prime 62 posizioni della graduatoria di cui al Decreto Dirigenziale n.8/2018, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Marche Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 03/05/2018;
- IV. hanno correttamente partecipato all'interpello 52 farmacisti, mentre i restanti 10, tra quelli interpellati, non hanno partecipato all'interpello stesso e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso;
- V. la procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la medesima Piattaforma, dalle ore 18:00 del 15/07/2018 alle ore 18:00 del 30/07/2018 e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell'accettazione ha interessato le 52 candidature che avevano correttamente partecipato alla precedente fase dell'interpello di cui:
  - ✓ n. 10 non hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata risposta) e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso (Allegato C);
  - ✓ n. 11 hanno partecipato alla procedura di accettazione, ma hanno rifiutato la sede proposta e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso (Allegato C);
  - ✓ n. 41 hanno partecipato alla procedura di accettazione ed hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste, come risultante dalle ricevute di accettazione generate e protocollate dalla piattaforma web.

I vincitori delle sedi in assegnazione con il primo interpello sono risultati essere tutti concorrenti che hanno partecipato al concorso in forma associata.

L'assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso, di cui all'allegato A, è condizionata



Luogo di emissione:	Numero: 71/ARS	Pag. <b>10</b>
Ancona	Data: 25/10/2018	

alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si deve impegnare, a pena di decadenza dell'assegnazione stessa, a:

- non cedere o trasferire ad altri l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 3 anni nel caso di partecipazione in associazione (*Legge 04/08/2017 n. 124*);
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero, ai sensi dell'art. 112 del R.D. 1265/1934 e dell'art 8 della L. 362/1991, di recente modificato dalla L. 124/2017.

L'ASUR Marche, ai sensi della richiamata legge regionale 4/2015, è tenuta alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie.

Gli assegnatari delle sedi farmaceutiche messe a concorso devono:

- a. richiedere all'ASUR l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia;
- b. rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e diversamente, decadranno dall'assegnazione della farmacia;
- c. aprire al pubblico la farmacia entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.M. del presente decreto, fatte salve oggettive esigenze di proroga che devono essere debitamente documentate. Il suddetto termine, stabilito nel bando (art. 11), vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi *sub judice*.

In qualunque momento successivo all'assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l'assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in associazione – decadono dall'assegnazione della sede data dal presente decreto.

Al fine di rendere certa la conoscenza della causa di decadenza di cui al capoverso che precede, di tutti gli assegnatari, è opportuno prevedere la sottoscrizione da parte di ogni componente l'associazione di una dichiarazione di accettazione della sede consapevole della decadenza della stessa in caso di accertamento di altra titolarità/sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-assegnatari (Allegato E).

Ai sensi dell'art. 12 del bando, per le candidature in forma associata l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati si applica a tutti i componenti la candidatura.

Le sedi farmaceutiche non assegnate con il presente provvedimento saranno successivamente assegnate secondo le previsioni di cui all'art. 11 lettera d) del bando di concorso.

Affinché la Regione Marche possa procedere ad una nuova assegnazione delle sedi farmaceutiche, l'ASUR dovrà comunicare alla Regione:

- ❖ l'eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di sei mesi, fatte salve le oggettive esigenze di proroga che devono essere debitamente documentate (art. 11 del bando).
- ❖ l'eventuale provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia.

Inoltre, al TAR Marche sono pendenti dei ricorsi (Allegato D) avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche promossi dai Comuni e gli atti conseguenti. Le informazioni a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate.

I Comuni in cui sono ubicate le sedi non assegnate con il primo interpello e che alla precedente ricognizione risultavano ancora *sub judice*, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione l'esito dei giudizi pendenti, al fine di acquisire le informazioni aggiornate sulle sedi che verranno



Luogo di emissione:	Numero: 71/ARS	Pag. <b>11</b>
Ancona	Data: 25/10/2018	

assegnate con il primo interpello.

Nell'interesse pubblico primario di incrementare l'assistenza farmaceutica in tutto il territorio regionale, come previsto dall'art. 11 del D.L. 24.01.2012 e s.m.i. e nello stesso tempo, tutelare le legittime aspettative dei candidati risultanti vincitori ad ottenere una delle sedi messe a concorso, non appare opportuno attendere ulteriormente l'esito dei contenziosi pendenti sulle sedi farmaceutiche, anche in considerazione del fatto che le sedi *sub judice* sono state rese note ai candidati con la procedura di interpello.

Considerato che alla Regione Marche è stata notificata l'istanza di sospensione cautelare, datata 28.08.2018, formulata con atto di motivi aggiunti al ricorso pendente avanti al TAR Marche R.G. 811/2014, avverso la sede farmaceutica di Centocroci di Mondolfo, si rende opportuno sospendere, ai sensi dell'art. 21 quater della L. 241/1990, il procedimento di assegnazione della sede di Centocroci di Mondolfo (PU) e di quelle che sono state scelte dai candidati che seguono nella graduatoria (allegato B) fino all'esito della decisione del Tar Marche la cui udienza è stata fissata per il giorno 07/11/2018. Ciò tutela sia l'Amministrazione Pubblica sia i farmacisti che hanno scelto la sede farmaceutica di Centocroci di Mondolfo ma anche quelli che seguono nella graduatoria, essendo la procedura concorsuale per l'assegnazione delle sedi specifica per il concorso straordinario.

Nell'allegato D è riportato l'elenco dello stato di assegnazione delle 62 sedi farmaceutiche oggetto del primo interpello.

I Comuni in cui sono stati istituiti dispensari farmaceutici in una delle sedi farmaceutiche assegnate con il presente atto, devono proporre alla Regione Marche e all'ASUR la chiusura del dispensario stesso in concomitanza dell'apertura della nuova farmacia, essendo venuto meno il presupposto di cui all'art. 1, L. 8/3/1968, n. 221, come sostituito dall'art. 6 della L. 8/11/1991, n. 362.

I Comuni, a tutela dei vincitori, dovranno altresì fornire il necessario supporto nell'individuazione dei locali in cui ubicare le farmacie, con particolare riguardo alle sedi farmaceutiche di cui non è chiaramente specificata la delimitazione territoriale, al fine di consentirne l'apertura entro i termini previsti dal bando.

Per quanto sopra espresso si richiede l'adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Luigi Patregnani



**REGIONE MARCHE**

Agenzia Regionale Sanitaria

Luogo di emissione:

Ancona

Numero: 71/ARS

Data: 25/10/2018

Pag.

**12**

**- ALLEGATI -**

Allegato A: ASSEGNATARI DI SEDI FARMACEUTICHE IN SEGUITO AL PRIMO INTERPELLO

Allegato B: ASSEGNATARI DI SEDI FARMACEUTICHE - SOSPENSIONE PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

Allegato C: CANDIDATURE ESCLUSE DAL CONCORSO PER MANCATA RISPOSTA ALL'INTERPELLO, PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ACCETTAZIONE O PER ESPRESSO RIFIUTO DELLA SEDE PROPOSTA - PRIMO INTERPELLO

Allegato D: STATO DI ASSEGNAZIONE DELLE 62 SEDI FARMACEUTICHE OGGETTO DEL PRIMO INTERPELLO

Allegato E: MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA SEDE ASSEGNATA

**Allegato A: ASSEGNATARI DI SEDI FARMACEUTICHE IN SEGUITO AL PRIMO INTERPELLO**

Pos.	Protocollo domanda	Nome e Cognome	Referente (SI/NO)	PR	Comune sede	N. progressivo sede	Descrizione sede	Note
1	000503 - 12-02-2013 - 110	ALESSANDRO MICHELI ROBERTA DE SANCTIS	SI NO	PU	Sant'Angelo in Lizzola (ora Vallefoglia)	3	Frazione Montecchio (Zona da Corso XXI Gennaio, Via Mazzini, Piazza Falcone e Borsellino, Via XXV Aprile, Fiume Foglia, Via Lunga)	
2	000202 - 07-02-2013 - 110	BENEDETTA GIANNELLA FILIPPO LUCCHESI PIERGIORGIO MOSCA	SI NO NO	AP	San Benedetto del Tronto	13	Area portuale ad est della ferrovia AN-PE,	Ricorso TAR Marche R.G. n. 460/2012
4	000525 - 12-02-2013 - 110	MARIA CLAUDIA ZAMPONI MICAELA POGGI MARIA MARINELLI	SI NO NO	MC	Civitanova Marche	11	Area Nord. Quartiere Quattro Marine a partire da Nord del Fosso Caronte	
5	000488 - 12-02-2013 - 110	DANIELA VALENTE DANIELA PERFETTO RAFFAELE DI FRANCA	SI NO NO	AN	Ancona	29	Area lottizzazione Montemarino, via della Ferrovia, via Vallemiano, ex Mattatoio	
6	000509 - 12-02-2013 - 110	POMPEO MARCO RICCIONE VITTORIO ANGELO RAFFAELE PAOLICELLI MARIA GIGLIOLA PAGANELLI	SI NO NO	AN	Loreto	3	Villa Costantina	
8	000566 - 13-02-2013 - 110	LEONARDA SIGNORELLO FARHAT FARHAT RITA TORTOLINI	SI NO NO	MC	Macerata	13	Quartiere delle Tre Vie	
9	000356 - 11-02-2013 - 110	MAURIZIO MASSI LORENZO MASSI GLORIA CRISTALLI	SI NO NO	MC	Recanati	6	Fonti S. Lorenzo	
10	000339 - 10-02-2013 - 110	MARCO SAVIGNI BEATRICE FANTINI MASSIMILIANO RUFOLO	SI NO NO	PU	Fano	18	Canale Albani	Ricorso TAR Marche R.G. n. 466/2012
11	000403 - 11-02-2013 - 110	ALESSANDRO BLASI GIUSEPPE BLASI	SI NO	FM	Porto San Giorgio	5	Pian della Noce	



13	000763 - 14-02-2013 - 110	ARTURO PELUSO GIOVANNA PELUSO	SI NO	AP	Ascoli Piceno	13	Zona San Marcello, Pennile di sotto	
15	000240 - 08-02-2013 - 110	GIOVANNI ACERRA ALESSANDRA MANZO	SI NO	AN	Jesi	12	Zona via degli Appennini, Colle Paradiso	
16	000972 - 15-02-2013 - 110	IVANOVA DANIELE DOMENICO MONTELEONE	SI NO	AN	Senigallia	13	Grosseto,	Ricorso TAR Marche R.G. 226/2013
18	000723 - 14-02-2013 - 110	BEATRICE CIOSCHI SUSANNA CIOSCHI	SI NO	AP	San Benedetto del Tronto	14	Zona San Pio X	Ricorso TAR Marche R.G. n. 460/2012
19	001155 - 16-02-2013 - 110	CLAUDIO CAPRINI LUCA CASETTARI GIULIA CURZI ANTONIO ROVALDI SPADONI	SI NO NO NO	PU	Mondolfo	4	Località Piano Marina (Frazione Marotta)	Ricorso TAR Marche R.G. 811/2014
21	000325 - 10-02-2013 - 110	LUIGI LISTORTI MARIA LOREDANA PICCIRELLA CRISTIANA RATENI ANTONELLA ACQUAROLI	SI NO NO NO	AN	Osimo	10	Zona San Biagio, S. Stefano	
22	000508 - 12-02-2013 - 110	PASQUALE CIOFFI MARIA ELENA PARLANGELI	SI NO	AN	Ancona	31	Area Z.I.P.A. via Mattei, Molo Santa Maria	
23	000547 - 12-02-2013 - 110	SARA POSSANZINI GIORGIA NIGRA MASSIMILIANO RAVAGLI GIOVANNI BALESTRERI	SI NO NO NO	AN	Senigallia	12	Frazioni di Marzocca e Montignano	Ricorso TAR Marche R.G. 226/2013
24	000568 - 13-02-2013 - 110	MARIA GABRIELLA SCENNA EMANUELA NATICCHI	SI NO	AP	San Benedetto del Tronto	15	Zona Antico Cavatone	Ricorso TAR Marche R.G. n. 460/2012
27	000640 - 13-02-2013 - 110	GABRIELLA TURCHETTI LAURA CINGOLANI	SI NO	AN	Osimo	9	Frazione Campocavallo, San Sabino	
29	001265 - 16-02-2013 - 110	LAUREDANA DELLA MORA CLAUDIA BERNARDINI	SI NO	MC	Matelica	3	Quartiere San Rocco (Viale Roma, Via San Rocco, Via Michelangelo, Via Raffaello)	



30	000694 - 13-02-2013 - 110	DEBORAH TONUCCI CATIA AZZOLINI LUCIANA GIOMMI	SI NO NO	PU	Fano	17	Carrara	Ricorso TAR Marche R.G. 466/2012
32	000305 - 09-02-2013 - 110	NADIA MASSETTI SERENA BATTISTONI GIUSEPPE PERTA ANTONIETTA DI FRANCESCO	SI NO NO NO	MC	Corridonia	4	Colbuccaro	
34	000277 - 09-02-2013 - 110	GIANLUCA COSTANTINI LORI GIOVANNA MENCARELLI FRANCESCA COSTANTINI LORI	SI NO NO	PU	Fano	16	Centinarola	Ricorso TAR Marche R.G. 466/2012
35	000710 - 14-02-2013 - 110	MARCO DE LILLO PAOLO ARTURO DE LILLO	SI NO	AN	Osimo	11	Centro Commerciale Via Sbrozzola	
36	001172 - 16-02-2013 - 110	PAOLA D'ALESSIO CATERINA RANIA FRANCESCO LANDOLFI	SI NO NO	AN	Castelfidardo	6	Zona S. Agostino	
37	000497 - 12-02-2013 - 110	FRANCESCO UGUCCIONI SARA PERGOLINI RITA ZARINI	SI NO NO	PU	Fano	19	Ponte Metauro	Ricorso TAR Marche R.G. 466/2012
40	000688 - 13-02-2013 - 110	GIOVANNI CAPUTO FRANCO CAPUTO	SI NO	MC	Recanati	7	Rione Mercato	
43	000433 - 11-02-2013 - 110	PAOLA MENGHINELLO LUCIA CARLETTI	SI NO	PU	Pesaro	24	Villa Ceccolini	
44	000217 - 07-02-2013 - 110	ENZA D'ALESSANDRO LUISA GIULIANI MARIA SOCCORSA DEL VICARIO	SI NO NO	MC	Potenza Picena	5	Zona Sud (incrocio della Madonnetta/Via Liguria verso sud)	
45	000829 - 14-02-2013 - 110	PAOLA CALVARESE MARIA DI GREGORIO	SI NO	FM	Porto Sant'Elpidio	7	Quartiere Cretarola	
49	000740 - 14-02-2013 - 110	CRISTINA PETRELLI MAURIZIO VITANGELI	SI NO	MC	Porto Recanati	3	Santa Maria in Potenza	



50	000038 - 26-01-2013 - 110	PAOLO D 'APRANO MANUELA PRENNA GIUSEPPE RANIERI	SI NO NO	AN	Monte San Vito	1	Località Le Cozze	Ricorso TAR Marche R.G. 225/2013 e 197/2013
51	000064 - 30-01-2013 - 110	GIULIO CINCOLA' MAURIZIO TURCHETTI	SI NO	AN	Senigallia	14	Direttrice Arcevese fra Autostrada e Frazione Vallone	Ricorso TAR Marche R.G. 226/2013
52	000573 - 13-02-2013 - 110	PATRIZIA SCIARRESI GIUSEPPE ROSATI	SI NO	PU	Fano	14	Frazione Bellocchi	Ricorso TAR Marche R.G. 545/2012
53	000184 - 06-02-2013 - 110	LAURA ISIDORI CRISTIAN VESPRINI ROBERTO RACCICHINI	SI NO NO	FM	Sant'Elpidio a Mare	5	Frazioni Luce, Cretarola, Faleriense	
56	000222 - 07-02-2013 - 110	VALERIANO COCCO ALESSANDRA COCCO MASSIMO MORESCO MANUELA DI ANTONIO	SI NO NO NO	MC	Morrovalle	3	Zona est Trodica di Morrovalle	

**Allegato B: ASSEGNATARI DI SEDI FARMACEUTICHE-SOSPENSIONE PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE**

Posizione	Protocollo domanda	Nome e Cognome	Referente (SI/NO)	PR	Comune sede	N. progressivo sede	Descrizione sede	Note
57	001177 - 16-02-2013 - 110	LUCIA DURANTI CESARINO BALSAMINI	SI NO	PU	Mondolfo	3	Località Centocroci	Ricorso TAR Marche R.G. 811/2014
58	000546 - 12-02-2013 - 110	ENRICO VITANZI FRANCESCA PETRINI STEFANO ROMAGNOLI	SI NO NO	AN	Jesi	11	Zona quartiere Minonna	
59	000003 - 18-01-2013 - 110	ROSELLA MASSITTI LAURA PACCHIOLI	SI NO	PU	Pesaro	26	Ponte Valle, Santa Veneranda,	Ricorso TAR Marche R.G. 168/2013
60	000226 - 08-02-2013 - 110	OSVALDO DE GRAZIA MARIA GRAZIA BELFIORE GIORGIO DE NITTIS	SI NO NO	AN	Filottrano	3	Montoro di Filottrano	
62	000246 - 08-02-2013 - 110	SOFIA CASTELLANI LUANA SABBATINI	SI NO	PU	Pesaro	29	Novilara	

**Allegato C: CANDIDATURE ESCLUSE DAL CONCORSO PER MANCATA RISPOSTA ALL'INTERPELLO, PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ACCETTAZIONE O PER ESPRESSO RIFIUTO DELLA SEDE PROPOSTA - PRIMO INTERPELLO****(sono indicati nome e cognome del referente)**

<b>Pos. Graduatoria</b>	<b>Numero di protocollo</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Motivazione esclusione</b>
3	000318 - 10-02-2013 - 110	FEDERICA BORDI	Rinuncia alla sede proposta
7	000338 - 10-02-2013 - 110	MANUELA DI BENEDETTO	Mancata risposta all'interpello
12	000253 - 08-02-2013 - 110	ANTONINO TEDESCO	Mancata risposta all'interpello
14	000997 - 15-02-2013 - 110	ROBERTO CODINO	Rinuncia alla sede proposta
17	000890 - 15-02-2013 - 110	GIULIA SANGIORGI CELLINI	Rinuncia alla sede proposta
20	000046 - 28-01-2013 - 110	AUSILIA MAIONE	Mancata risposta all'interpello
25	000245 - 08-02-2013 - 110	PIERLUIGI GAGLIARDI	Mancata risposta all'interpello
26	001185 - 16-02-2013 - 110	ANDREA MARINOZZI	Rinuncia alla sede proposta
28	000358 - 11-02-2013 - 110	PIETRO CONCETTONI	Rinuncia alla sede proposta
31	000062 - 30-01-2013 - 110	MARIA ROSARIA STRACCIA	Mancata risposta all'interpello
33	000478 - 12-02-2013 - 110	MARIA MAGLIULO	Mancata risposta all'interpello
38	001182 - 16-02-2013 - 110	NICOLA ZAMAGNI	Mancata risposta all'interpello
39	000186 - 06-02-2013 - 110	ELOISA IERACE	Rinuncia alla sede proposta
41	001223 - 16-02-2013 - 110	SERENA MASSARI	Mancata risposta all'interpello
42	000273 - 09-02-2013 - 110	ANDREA TOGNINELLI	Mancata risposta all'interpello
46	001052 - 15-02-2013 - 110	GIADA CORINALDESI	Mancata risposta all'interpello
47	001215 - 16-02-2013 - 110	FRANCESCA RAVAIOLI	Rinuncia alla sede proposta
48	000413 - 11-02-2013 - 110	GIULIO BIANCHI	Rinuncia alla sede proposta



**REGIONE MARCHE**

Agenzia Regionale Sanitaria

Luogo di emissione:

Ancona

Numero: 71/ARS

Data: 25/10/2018

Pag.

**19**

54	000958 - 15-02-2013 - 110	LILIANA GIBERTO	Rinuncia alla sede proposta
55	000132 - 04-02-2013 - 110	DANIELA ANGELOZZI	Rinuncia alla sede proposta
61	000304 - 09-02-2013 - 110	ANGELA FAIONI	Rinuncia alla sede proposta

**Allegato D: STATO DI ASSEGNAZIONE DELLE 62 SEDI FARMACEUTICHE OGGETTO DEL PRIMO INTERPELLO**

Codice unico regionale	Provincia	Comune	N.progressivo all'interno del Comune	Descrizione sede	Note	Assegnata (SI/NO)
10135	AN	Ancona	28	Zona Baraccola (quadrilatero compreso tra via 1 maggio, via Filonzi, via S. Totti e via R. Bianchi)		NO
10136	AN	Ancona	29	Area lottizzazione Montemarino, via della Ferrovia, via Vallemiano, ex Mattatoio		SI
10137	AN	Ancona	30	Galignano		NO
10138	AN	Ancona	31	Area Z.I.P.A. via Mattei - Molo Santa Maria		SI
10139	AN	Camerano	2	Zona sud est lungo l'asse di Via Loretana		NO
10140	AN	Castelfidardo	6	Zona S. Agostino		SI
10141	AN	Chiaravalle	5	Frazione Grancetta		NO
10142	AN	Fabriano	9	Cancelli, Cacciano, Serradica, Bevedere, Campodonico, Valleremita		NO
10143	AN	Fabriano	10	Castelletta, Sant'Elia, Precicchie San Giovanni, Precicchie Grotte, Precicchie Montefiascone, Precicchie Pecorile, Precicchie sotto le Noci, Precicchie Vigne		NO
10144	AN	Falconara Marittima	8	Palombina Vecchia	Ricorso TAR Marche R.G. n. 227/2013	NO
10145	AN	Filottrano	3	Montoro di Filottrano		SI
10146	AN	Jesi	11	Zona quartiere Minonna		SI
10147	AN	Jesi	12	Zona via degli Appennini - Colle Paradiso		SI
10148	AN	Loreto	3	Villa Costantina		SI
10149	AN	Monte San Vito	1	Località Le Cozze	Ricorso TAR Marche R.G. n. 225/2013 e 197/2013	SI



10150	AN	Montemarciano	3	Località Gabella		NO
10151	AN	Osimo	9	Frazione Campocavallo - San Sabino		SI
10152	AN	Osimo	10	Zona San Biagio - S. Stefano		SI
10153	AN	Osimo	11	Centro Commerciale Via Sbrozzola		SI
10154	AN	Senigallia	12	Frazioni di Marzocca e Montignano	Ricorso TAR Marche R.G. n. 226/2013	SI
10155	AN	Senigallia	13	Grosseto	Ricorso TAR Marche R.G. n. 226/2013	SI
10156	AN	Senigallia	14	Direttrice Arcevese fra Autostrada e Frazione Vallone	Ricorso TAR Marche R.G. n. 226/2013	SI
11134	PU	Colbordolo (ora Vallefoglia)	2	Zona Talacchio		NO
11135	PU	Fano	16	Centinarola	Ricorso TAR Marche R.G.466/2012+ Ricorso TAR Marche N. 454/12	SI
11136	PU	Fano	17	Carrara	Ricorso TAR Marche R.G.466/2012+ Ricorso TAR Marche N. 454/12	SI
11137	PU	Fano	18	Canale Albani	Ricorso TAR Marche R.G. n. 466/2012	SI
11138	PU	Fano	19	Ponte Metauro	Ricorso TAR Marche R.G. n. 466/2012	SI
11139	PU	Fano	14	Frazione Bellocchi	Ricorso TAR Marche R.G. 466/2012+ Ricorso TAR Marche N. 454/12	SI
11140	PU	Fermignano	3	Frazione San Silvestro		NO
11141	PU	Mondolfo	3	Località Centocroci	Ricorso TAR Marche R.G. n. 811/2014	SI
11142	PU	Mondolfo	4	Località Piano Marina (Frazione Marotta)	Ricorso TAR Marche R.G. n. 811/2014	SI
11143	PU	Montelabbate	2	Frazione Apsella		NO
11144	PU	Pesaro	24	Villa Ceccolini		SI
11145	PU	Pesaro	25	Colombarone		NO



11146	PU	Pesaro	26	Ponte Valle - Santa Veneranda	Ricorso TAR Marche R.G. 168/2013	SI
11147	PU	Pesaro	27	Pozzo Alto		NO
11148	PU	Pesaro	28	Ginestreto		NO
11149	PU	Pesaro	29	Novilara		SI
11150	PU	Sant'Angelo in Lizzola (ora Vallefoglia)	3	Frazione Montecchio (Zona da Corso XXI Gennaio, Via Mazzini, Piazza Falcone e Borsellino, Via XXV Aprile, Fiume Foglia, Via Lunga)		SI
13143	FM	Fermo	11	Quartiere Lido Tre Archi - S. Tommaso		NO
13144	FM	Montegranaro	4	Contrada Guazzetti/Villa Luciani		NO
13145	FM	Porto San Giorgio	5	Pian della Noce		SI
13146	FM	Porto Sant'Elpidio	7	Quartiere Cretarola		SI
13147	FM	Sant'Elpidio a Mare	5	Frazioni Luce - Cretarola - Faleriense		SI
13148	AP	Ascoli Piceno	13	Zona San Marcello - Pennile di sotto		SI
13149	AP	Castel di Lama	2	Zona 2		NO
13150	AP	San Benedetto del Tronto	13	Area portuale ad est della ferrovia AN-PE	Ricorso TAR Marche R.G. n. 460/2012 + Ricorso TAR Marche R.G. n. 518/2012	si
13151	AP	San Benedetto del Tronto	14	Zona San Pio X	Ricorso TAR Marche R.G. n. 460/2012 + Ricorso TAR Marche R.G. n. 518/2012	SI
13152	AP	San Benedetto del Tronto	15	Zona Antico Cavatone	Ricorso TAR Marche R.G. n. 460/2012 + Ricorso TAR Marche R.G. n. 518/2012	SI
12103	MC	Civitanova Marche	11	Area Nord- Quartiere Quattro Marine a partire da Nord del Fosso Caronte		si
12104	MC	Civitanova Marche	12	Area Centro Ovest - Zona Coop		no
12105	MC	Corridonia	4	Colbuccaro		SI
12106	MC	Corridonia	5	Frazione San Claudio		NO



12107	MC	Macerata	13	Quartiere delle Tre Vie		SI
12108	MC	Matelica	3	Quartiere San Rocco (Viale Roma, Via San Rocco, Via Michelangelo, Via Raffaello)		SI
12109	MC	Morrovalle	3	Zona est Trodica di Morrovalle		SI
12110	MC	Porto Recanati	3	Santa Maria in Potenza		SI
12111	MC	Porto Recanati	4	Quartiere Montarice		NO
12112	MC	Potenza Picena	5	Zona Sud (incrocio della Madonnetta/Via Liguria verso sud)		SI
12113	MC	Recanati	6	Fonti S. Lorenzo		SI
12114	MC	Recanati	7	Rione Mercato		SI
12115	MC	Tolentino	6	Contrada Pace		NO



Luogo di emissione: Ancona	Numero: 71/ARS Data: 25/10/2018	Pag. <b>24</b>
-------------------------------	------------------------------------	-------------------

**Allegato E: MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA SEDE ASSEGNATA**

Alla REGIONE MARCHE P.F.Assistenza Farmaceutica Via G. da Fabriano, n. 9 – 60125 ANCONA  
Pec.: regione.marche.assistenzafarmaceutica@emarche.it;

-----  
 Io sottoscritto Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_  
 Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
 Documento d'identità valido \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 (da allegare in copia obbligatoriamente)

e

Io sottoscritto Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_  
 Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
 Documento d'identità valido \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 (da allegare in copia obbligatoriamente)

e

Io sottoscritto Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_  
 Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
 Documento d'identità valido \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 (da allegare in copia obbligatoriamente)

e

Io sottoscritto Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_  
 Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
 Documento d'identità valido \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 (da allegare in copia obbligatoriamente)

Dichiaro\dichiariamo di accettare l'assegnazione della sede consapevole\i della decadenza della stessa in caso di accertamento di sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei coassegnatari.

Dichiaro\dichiariamo di accettare l'assegnazione della sede consapevole\i della eventuale pendenza di giudizio e che pertanto l'effettiva assegnazione è *sub judice*.

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il presente procedimento e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. Il titolare del trattamento è l'Agenzia Regionale Marche.

Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 46,47,75 e 76) confermo che quanto ho dichiarato è vero.

Data \_\_\_\_\_ Firma del richiedente \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Firma del richiedente \_\_\_\_\_